

STATUTO DELL' AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "OLGIATESE"

CAPO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - Natura giuridica e sede

Punto 1 - L'ambito territoriale di caccia (ATC) "Olgiatese" è individuato dal Piano Faunistico – Venatorio Provinciale, ai sensi della L.R. 16 agosto 1993 nr 26 e successive modificazioni, ed è istituito dalla Provincia, sulla porzione di territorio assegnato per la caccia programmata secondo gli scopi previsti dal presente statuto.

Punto 2 - La superficie e il perimetro sono indicati nella delibera provinciale di istituzione.

Punto 3 - Nei successivi articoli per brevità, l'ambito territoriale di caccia sarà denominato ATC

Punto 4 - L' ATC è una struttura associativa senza fini di lucro, che persegue scopi di tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica.

Punto 5 - L'ATC ha sede in Lomazzo via volontà 3/25

Punto 6 - Il presente statuto è stato Approvato dal C.d.G. durante la riunione tenutasi il giorno 12 aprile 2005, con 7 voti a favore su 9 presenti. Successivamente in data 21 aprile 2005 è stato avallato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 2 – Funzioni e compiti

Punto 1 - Ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica, la tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione degli ambienti idonei al mantenimento e all'incremento delle popolazioni della fauna selvatica all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato dai Piani Poliennali e dal piano faunistico – venatorio della provincia, l'ATC esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente, nonché quelle attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

CAPO 2 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – Organi Sociali

Punto 1 - Sono organi dell'ATC

- Il presidente
- il comitato di gestione, per brevità nominato C.d.G.
- l'assemblea dei cacciatori iscritti
- il collegio dei revisori dei conti

Articolo 4 – Funzione e compiti del presidente

Punto 1 - Il presidente dell'ATC è eletto, con voto segreto (a richiesta della maggioranza palese), dal C.d.G. fra i suoi componenti, ai sensi dell'art. 30 comma 6 della L.R. 26/93 e succ. mod. – Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella votazione

di ballottaggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

Punto 2 - Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ATC e svolge le seguenti funzioni:

- a) Convoca e presiede l'assemblea dei cacciatori iscritti ed il C.d.G. stabilendone l'ordine del giorno(O.d.G.)
- b) Sovrintende ai compiti amministrativi e assicura l'osservanza delle norme di legge dello statuto e dei regolamenti e l'esecuzione delle decisioni degli organi sociale.
- c) Sovrintende al personale ed ai collaboratori.
- d) Firma gli atti e la corrispondenza.
- e) Nomina il vice-presidente, scegliendolo fra i membri del C.d.G., può deliberare in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del C.d.G., sulle materie di competenza del Comitato stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate al C.d.G. nella sua prima successiva adunanza per la ratifica.
- f) Può delegare ai membri del Comitato funzioni di propria competenza.
- g) Può proporre al presidente della provincia la sostituzione di uno o più membri del C. d. G. per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate. La sostituzione avverrà così come previsto dal successivo art. 11.

Articolo 5 - Organi sostitutivi del presidente

Punto 1 - In caso di assenza o di impedimento, ed in ogni caso di necessità ed urgenza, il presidente è sostituito nelle sue mansioni dal Vice-presidente.

Punto 2 - Nel caso di dimissioni, o impedimento definitivo del presidente, il Vice-presidente o, in sua assenza o impedimento, il membro più anziano di età del C.d.G. deve riunire entro 10 giorni, il comitato stesso, per provvedere alla nomina del sostituto. Nel frattempo e fino a nuova elezione, il vice-presidente o in sua assenza il membro più anziano del comitato, svolge le funzioni del presidente con i soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria è provvisoriamente di competenza del comitato stesso.

Articolo 6 – Comitato di gestione e suoi compiti

Punto 1 - Il C.d.G. è nominato con provvedimento del presidente della giunta provinciale ed ha la composizione di cui all'art. 30 della L.R. 26/93 e succ. mod.

Punto 2 - Le riunioni del C.d.G., che prende le sue decisioni mediante deliberazioni, sono valide ove vi prendano parte "almeno la metà più uno dei componenti", le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Punto 3 - Il C.d.G. viene convocato dal presidente, ordinariamente non meno di quattro volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta scritta al presidente, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei membri o su richiesta dei revisori dei conti.

Punto 4 - La convocazione del C.d.G. avviene in forma scritta, mediante lettera raccomandata e/o per posta elettronica (e-mail). Portata a conoscenza con preavviso di almeno otto (8) giorni, oppure in via d'urgenza tramite avviso telegrafico effettuato due giorni prima della convocazione stessa.

Punto 5 - Il C.d.G. nomina un segretario al quale spetta di redigere i verbali delle riunioni, di curare il registro dei verbali delle adunanze del comitato, nonché ogni altro compito indicato dal comitato stesso.

Punto 6 - Copia delle delibere adottate dal comitato, relative all'approvazione dei bilanci, dei piani poliennali e dei piani di immissione e prelievo della selvaggina, deve essere trasmesso per competenza alla provincia, entro e non oltre 30 gg. dalla loro approvazione. Copia di qualsiasi altro atto deliberato potrà essere richiesto in qualsiasi momento dalla provincia e dai soci.

Punto 7 - Il C.d.G. svolge i compiti ad esso attribuiti dalla Legge Regionale 26/93

- a) Eleggere tra i suoi componenti il presidente dell'ATC, secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 1 del presente statuto.

- b) Proporre all'assemblea dei cacciatori l'approvazione dello statuto e sue eventuali modificazioni.
- c) Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- d) Ricevere le domande di ammissione e rinnovo, registrarle in ordine cronologico, procedere all'esame dei requisiti richiesti e decidere in merito alle ammissioni, tenuto conto delle disposizioni legislative.
- e) Fissare la quota annua di ammissione nei termini e secondo le procedure di legge.
- f) Fissare l'eventuale gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del C.d.G., dei compensi ai terzi che sono chiamati a partecipare all'attività degli organi, nonché deliberare il compenso di competenza del collegio dei R.d.C.
- g) Provvedere, anche tramite apposite coperture assicurative e comunque, con le modalità previste dalla normativa vigente, all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nei territori interessati.
- h) Fissare la misura degli incentivi da erogare annualmente agli agricoltori- conduttori dei terreni che si impegnino al ripristino degli ambienti ed alla salvaguardia della selvaggina.
- i) Approvare le eventuali convenzioni con l'amministrazione pubblica in merito alla gestione di particolari territori o istituti.
- j) Deliberare sugli orientamenti programmatici delle attività, in base alle previsioni dell'art. 31 della L.R. 26/93 e succ. mod., avvalendosi della collaborazione di tecnici faunistici.
- k) Individuare modalità adeguate alla conservazione ed al razionale utilizzo della fauna selvatica vocazionale del territorio e predisporre i piani annuali di protezione e di prelievo adeguandoli agli eventuali progetti di miglioramento ambientale deliberati dalle province all'interno del territorio interessato.
- l) Proporre alla provincia per l'approvazione, i piani di prelievo annuali predisposti, previa censimenti della fauna stanziale, fermo restando il rispetto dei contenuti previsti dal calendario venatorio regionale.
- m) Compilare la relazione illustrativa dell'attività annuale da trasmettere, assieme al bilancio finanziario, entro il 15 maggio di ogni anno all'amministrazione provinciale.
- n) Mettere in atto le iniziative ritenute necessarie, al fine di promuovere iniziative culturali venatorie sul territorio di competenza.
- o) Provvedere all'acquisto o all'alienazione dei beni strumentali.
- p) Designare un proprio rappresentante nella consulta faunistica venatoria provinciale.

Svolgere gli altri compiti e tutte le operazioni che si rendessero necessarie per la gestione dell'ATC,

Articolo 7 – Assemblea dei cacciatori iscritti

Punto 1 - L'assemblea è composta da tutti i soci ammessi all'esercizio venatorio all'interno dell'ATC in regola con il pagamento delle quote associative, che possono organizzarsi anche nei modi previsti dal successivo art.8 comma 8

Punto 2 - Unicamente ai fini del diritto di voto nell'assemblea di cui al successivo art.8, al momento dell'iscrizione i cacciatori non residenti in alcun comune dell'ATC possono optare per la domiciliazione in un comune dell'ATC stesso.

Punto 3 - Nel caso in cui l'assemblea non approvi il bilancio per gravi o ripetute irregolarità, lo stesso scioglie il C.d.G.

Articolo 8- Convocazione dell'assemblea dei cacciatori iscritti

Punto 1 - L'assemblea dei cacciatori iscritti viene convocata e presieduta dal presidente per deliberare secondo quanto stabilito dallo statuto.

Punto 2 - L'assemblea deve essere altresì convocata dal presidente qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti, con comunicazione spedita al C.d.G. ed al presidente del collegio dei R.d.C. mediante lettera raccomandata, indicante gli argomenti da trattare, ovvero su richiesta del collegio dei R.d.C.

Punto 3 - Trascorsi inutilmente 20 giorni dalla richiesta di cui al punto 2 senza che il presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi 10 giorni, dal presidente del collegio dei R.d.C.

Punto 4 - La convocazione è resa nota almeno 20 giorni prima, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno, ai soci con appositi manifesti murali da affiggere nei comuni ricompresi nell'ATC e con avviso scritto, almeno 25 giorni prima dell'affisso per l'adunanza. Oltre che ai componenti aventi diritto, l'invito è esteso al C.d.G. ed al collegio dei R.d.C.

Punto 5 - Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità del delegante. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe e neppure è consentito che un socio possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di 5 iscritti.

Punto 6 - Qualora il numero degli associati sia particolarmente elevato, anche in relazione alle infrastrutture a disposizione, il C.d.G. può stabilire regole alternative di composizione e convocazione dell'assemblea dei cacciatori iscritti che non siano lesive del principio di democrazia e che salvaguardino l'espressione delle minoranze, anche in forma di rappresentanza delegata di secondo grado, in rapporto al numero degli associati iscritti.

Punto 7 - Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre al presidente o a chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Punto 8 - Nei casi di cui al punto 6, il C.d.G. può stabilire che, anziché dagli associati, l'assemblea sia composta dai delegati degli associati, regolarmente eletti in assemblee comunali presiedute da un socio incaricato dal C.d.G. e composte dai cacciatori iscritti nel libro dei soci dell'ATC, residenti nel comune stesso od ivi domiciliati ai sensi del precedente art.7 punto 2. Tali assemblee comunali si terranno nello stesso giorno fissato dal C.d.G.

Punto 9 - Le assemblee comunali avvengono con il rispetto delle norme previste dal presente statuto per il funzionamento dell'assemblea dei soci. L'elezione dei delegati degli associati di cui sopra avviene mediante votazione segreta e la delega si intende validamente conferita anche per le successive assemblee dei delegati e per tutte le assemblee da tenersi nel corso della durata in carica del C.d.G.

Punto 10 - I candidati delegati di cui al punto 8, sono designati dalle associazioni venatorie comunali, sentita l'assemblea dei propri iscritti, soci nell'ATC, nella misura di un delegato ogni "X" iscritti complessivi o per frazione di X superiore a Y (ogni provincia fornisce i valori X e Y in rapporto al numero degli associati all'ATC). Concorre inoltre alla composizione di tale assemblea, un rappresentante per ogni comune avente territorio nell'ATC, se non già rappresentato, designato dalle associazioni venatorie comunali con le modalità di cui sopra.

Articolo 9 – Compiti dell'assemblea dei cacciatori iscritti

Punto 1 – Spetta all'assemblea dei cacciatori iscritti:

- ° approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche
- ° approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile
- ° pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal C.d.G.
- ° avanzare proposte ed iniziative al C.d.G. sulle quali il comitato deve esprimersi con deliberativo, nel rispetto delle proprie competenze.

Articolo 10 – Collegio dei revisori dei conti

Punto 1 – Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato con provvedimento del presidente della provincia, sentito il C.d.G. dell'ATC.

Punto 2 – Il presidente del collegio viene scelto tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili; gli altri 2 componenti vengono scelti preferibilmente, tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o nel collegio dei ragionieri e periti aziendali ovvero dei revisori contabili.

Punto 3 – Il collegio dei R.d.C. rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il C.d.G. e comunque fino alla nomina del successivo comitato.

Articolo 11 – Compiti del collegio dei revisori dei conti

Punto 1 – Il collegio dei R.d.C. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ATC, agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.

Punto 2 – Il collegio attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal C.d.G.

Punto 3 – Il collegio redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal C.d.G.

Punto 4 – Il presidente convoca e presiede il collegio, che deve riunirsi almeno ogni quadrimestre. In ogni riunione periodica deve essere accertata la corrispondenza di cassa.

Punto 5 – Il collegio ha in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti dell'ATC per il riscontro dell'osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.

Punto 6 – Dalle riunioni del collegio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai revisori intervenuti, che deve essere trascritto su apposito libro.

Punto 7 – L'ordinaria attività di verifica e riscontro può essere esercitata dai componenti del collegio, anche singolarmente, sulla base di un atto collegiale comunicato al presidente del C.d.G.

Punto 8 – Su richiesta del presidente del C.d.G., comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il collegio dei R.d.C. è tenuto, salvo motivata giustificazione, ad assistere alle sedute del C.d.G. e dell'assemblea, ad esprimere il suo parere sugli aspetti economici-finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.

Punto 9 – Qualora il collegio riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal C.d.G. o dal presidente, o qualora le deliberazioni del comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare, per iscritto, il presidente del C.d.G. a regolarizzare quanto riscontrato entro 15 giorni: Decorso inutilmente tale termine, il collegio informa il presidente della provincia per gli atti conseguenti.

Punto 10 – Gli onorari spettanti al collegio sono deliberati dal C.d.G. ai sensi dell'art.6 punto 8 lettera f) del presente statuto, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa in vigore in relazione alle rispettive categorie.

Articolo 12 – Commissioni territoriali di zona.

Punto 1 – Il C.d.G. può istituire commissioni territoriali di zona operative, determinandone la composizione ed i compiti.

Punto 2 – Le commissioni sono presiedute da un componente del C.d.G.

Punto 3 – Le commissioni operano ricercando ed utilizzando preferibilmente il volontariato.

CAPO 3 – NORME DI FUNZIONAMENTO

Articolo 13 – Elezione e durata delle cariche dei membri del C.d.G.

Punto 1 – La durata in carica del C.d.G. corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale.

Punto 2 – La durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li hanno nominati.

Punto 3 – Per tutti i membri designati, è ammessa la revoca da parte degli organi designanti. La sostituzione deve essere comunque motivata.

Punto 4 – I membri sono tutti rinominabili, indipendentemente dalla durata del mandato, e mantengono i loro poteri anche oltre il termine di cui ai punti 1 e 2, fino alla nomina dei nuovi membri.

Punto 5 – Non sono nominabili e comunque decadono da ogni carica ricoperta:

° I cacciatori associati non in regola con il pagamento delle quote e che non regolarizzano la loro posizione entro 15 giorni dalla messa in mora.

° Coloro che, comunque, perdano la qualità di soci per dimissioni, espulsione od altra causa.

° Coloro che vengono sospesi dall'organo associativo.

° Coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per il periodo corrispondente all'interdizione.

° Il presidente, qualora commissariato per inadempienze di cui all'art.30 della L.R. 26/93 e succ. mod.

Punto 6 – La decadenza dagli incarichi deve essere deliberata dal C.d.G. e diviene immediatamente esecutiva. Dell'avvenuta decadenza deve essere data tempestiva comunicazione alla provincia, ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

Articolo 14 – Cessazione e vacanza delle cariche

Punto 1 – Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del C.d.G. cessi dalla carica, il comitato stesso comunica alla provincia la necessità di provvedere alla nomina del sostituto.

Punto 2 – Qualora il numero dei membri del C.d.G. risulti ridotto a meno della metà, tale organo decade.

Punto 3 – I componenti dei C.d.G. che, immotivatamente, non partecipino ai lavori per tre (3) riunioni consecutive dei comitati stessi, decadono dalla carica.

Articolo 15 – Votazioni dell'assemblea

Punto 1 – Le votazioni dell'assemblea sono di regola palesi. Salva diversa disposizione, esse avvengono a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Punto 2 – Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.

Punto 3 – In caso di parità di voti la stessa deve essere ripetuta. Nelle votazioni palesi qualora permanga la parità, prevale la proposta votata dal presidente o da chi ne fa le veci.

Punto 4 – Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso può essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

CAPO 4 – NORME AMMINISTRATIVE CONTABILI

Articolo 16 – Esercizio finanziario e bilancio di previsione

Punto 1 – L'esercizio finanziario va dal 1 febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo.

Punto 2 – Il bilancio di previsione è predisposto dal C.d.G. entro il 31 marzo. E' accompagnato da una relazione illustrativa ed è approvato dall'assemblea entro il 30 aprile. E' formato in termini di competenza e di cassa.

Punto 3 – Il bilancio di previsione consta di:

- ° uno stato di previsione delle entrate
- ° uno stato di previsione delle spese.
- ° un quadro generale riassuntivo.

Punto 4 – Nel bilancio di previsione il totale delle spese non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione.

Articolo 17 – Conto consuntivo

Punto 1 – I risultati ottenuti alla fine della gestione di un esercizio finanziario formano il conto consuntivo o rendiconto annuale.

Punto 2 – Il conto consuntivo o rendiconto annuale è presentato dal C.d.G. all'assemblea, per la sua approvazione, nell'esercizio successivo a quello di cui si riferisce, ed in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione.

Punto 3 – Il conto consuntivo o rendiconto annuale è composto dalla situazione economica-amministrativa e dal conto generale del patrimonio. La situazione economica-amministrativa pone in evidenza:

- ° I conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio.
- ° L'eventuale avanzo di amministrazione
- ° L'eventuale conto economico fiscale, qualora l'amministrazione ponga in essere una gestione commerciale.

Il conto generale del patrimonio in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, deve contenere:

- ° Le attività e le passività finanziarie.
- ° I beni mobili ed immobili.
- ° Ogni altra attività e passività, nonché le poste rettifiche.

Punto 4 – Il bilancio consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.

Punto 5 – Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si riscontrasse tale eventualità, a causa di rimborso danni o spese impreviste intervenute nell'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevederne l'integrale copertura.

Punto 6 – Qualora invece, il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il C.d.G. deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l'avanzo non è determinato dall'esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, su proposta del collegio dei R.d.C. il comitato di gestione procede alla riduzione delle quote associative.

Articolo 18 – Dotazione finanziaria

Punto 1 – Il fondo di dotazione finanziaria dell'ATC è composto da:

- ° Quote versate dai cacciatori iscritti.
- ° Finanziamenti erogati dalla provincia
- ° Contributi di terzi a fondo perduto.

Articolo 19 – Opere e forniture

Punto 1 – Il C.d.G. nell'ambito delle proprie funzioni, può ordinare lavori o forniture nei limiti fissati nel bilancio preventivo e, comunque, di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche accertate di cassa.

Punto 2 – La delibera di spesa autorizza il presidente a provvedere all'assunzione dell'impegno, mediante il quale sorge l'obbligazione nei confronti del contraente scelto, secondo quanto disposto dal presente statuto.

Punto 3 – L'assemblea, annualmente, fissa un importo massimo di spesa chiamato "Fondo economale", entro il quale il presidente del C.d.G. può disporre per le piccole spese di ordinaria gestione.

Articolo 20 – Emolumenti degli organi degli ATC

Punto 1 – Gli emolumenti "possono" essere previsti per il presidente, i membri del C.d.G. il collegio dei R.d.C. ed il direttore-segretario.

Punto 2 – Gli eventuali emolumenti del presidente e del direttore-segretario sono quantificati con delibera del C.d.G. in prima riunione a cui il presidente né il direttore-segretario partecipano.

Punto 3 – Il C.d.G. è comunque tenuto a deliberare gli emolumenti ai membri del C.d.G. quantomeno nella forma di gettone di presenza per ogni seduta sia ordinaria che straordinaria. Oltre ai rimborsi per spese di viaggio superiori ai 15 chilometri.

Punto 4 – Le riunioni del C.d.G. non possono tenersi, anche in seduta straordinaria, a distanza temporale inferiore alle ventiquattro ore rispetto alla riunione precedente.

Punto 5 – Gli emolumenti dei revisori dei conti sono definiti secondo i minimi tabellari professionali.

Punto 6 – Le delibere che definiscono gli emolumenti del presidente e del C.d.G. vengono inviate, per l'approvazione alla provincia, che delibera, in merito entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancato rispetto di tale termine degli atti si intendono come approvati.

Punto 7 – Nel caso la provincia non approvi tali delibere, deve darne tempestiva comunicazione, corredata da opportuna motivazione, al C.d.G. il quale, riesaminato il proprio atto secondo le osservazioni pervenute, ridelibera in via definitiva.

Articolo 21 – Disposizioni varie

Punto 1 – Il C.d.G. autorizza il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di incarichi regolarmente conferiti dagli organi dell'ATC. Può altresì determinare compensi ed onorari in relazione alla gravosità dell'impegno connesso alla carica rivestita all'interno degli organi statuari. Esso può anche stabilire un compenso a favore di coloro ai quali vengono affidati incarichi specifici.

Punto 2 – Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria, l'ATC deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:

- ° libro protocollo
- ° libro giornale
- ° libro dei verbali delle riunioni del C.d.G.
- ° libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea
- ° libro dei verbali delle riunioni del collegio dei R.d.C.
- ° libro dei soci

Punto 3 – Detti libri vanno tenuti a cura del C.d.G. ad esclusione di quello di cui al punto 2 quinto paragrafo, di competenza del collegio dei R.d.C.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 – Disposizioni finali

Punto 1 – In caso di scioglimento dell'ATC tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentita la provincia di competenza.

Punto 2 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabili, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del Codice Civile.

Punto 3 – Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 24 aprile 2004 e successivamente approvato in forma definitiva dal Comitato di Gestione nella riunione del 11 marzo 2005 (vedi registro a pag. 27 punto 7)